

La Seconda Commissione ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge, riformulando la relazione tecnico finanziaria e la norma finanziaria.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Dalle disposizioni della presente legge non discendono oneri a carico del bilancio regionale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.2 e dell'art.5 quantificati, una tantum, nel limite massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025 e nel limite massimo di euro 50.000,00 nell'anno 2026, si provvede con le risorse della programmazione comunitaria previste all'interno del "CSR 2023/2027 SRG08".